



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Mancati riposi. Sentenze di accertamento del diritto.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 17 (diciassette) del mese di settembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

Con nota del 30/07/1998, il Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia, ha relazionato in merito al contenzioso, instauratosi ad istanza di alcuni dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda, relativo al risarcimento del danno per aver gli stessi lavorato in giornata destinata al riposo senza aver recuperato lo stesso (cd. mancati riposi).

I ricorrenti hanno richiesto ed ottenuto dispositivi di sentenza o sentenze di accertamento del diritto al risarcimento del danno per mancato riposo, con conseguente condanna dell'AMAT a pagare una somma pari al 30% della retribuzione giornaliera, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma non rivalutata, per ogni giorno di mancato riposo, nonché al pagamento delle spese del giudizio, distratte in favore dei legali.

Poiché tali dispositivi e le relative sentenze (trattasi di condanna generica) non sono immediatamente esecutivi, l'Azienda non ha erogato somme ai ricorrenti (ad eccezione delle ipotesi in cui questi ultimi, valendosi dell'accordo aziendale del 12/05/1997, abbiano transatto le controversie dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro).

Al fine di evitare che i ricorrenti in questione si servano dei dispositivi di sentenza e delle sentenze (unitamente ai cedolini paga comprovanti l'esistenza ed il numero dei mancati riposi) quale atto scritto idoneo ad ottenere decreti ingiuntivi per il pagamento delle somme relative, con ulteriore aggravio di spese per l'Azienda, propongo di deliberare il pagamento delle somme dovute per i titoli di cui innanzi, nella misura determinata dal Magistrato, ivi comprese rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme non rivalutate e le spese e competenze legali liquidate, ogni qualvolta i ricorrenti ne facciano richiesta, documentando il numero dei mancati riposi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Generale;
 - visti gli atti;
 - ritenuta condivisibile la proposta del Direttore Generale;
 - visto il bilancio preventivo 1998;
 - visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
 - visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di autorizzare il pagamento delle somme pari al 30% della retribuzione giornaliera per ogni giorno di mancato riposo a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme non rivalutate, in favore di dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda nei confronti dei quali sia stato emesso dispositivo di sentenza o sentenza di accertamento del diritto e che dimostrino documentalmente il numero dei

mancati riposi, limitatamente agli anni di cui ai provvedimenti giurisdizionali;

- di autorizzare il pagamento delle spese e competenze legali in favore degli avvocati di controparte, distrattari, nella misura liquidata dal Magistrato;
- di porre le suddette spese a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998 alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri Straordinari", per quanto attiene le somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per mancati riposi, nonché a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme non rivalutate e alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali", per quanto attiene le somme liquidate a titolo di spese e competenze legali.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **17 SET. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 23/settembre/1998

Prot. n° : Dir/ 2220/98

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. M. de
24.9.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 17 settembre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 261.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n°

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8066
30 LUG. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	

Taranto, 30/07/1998

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Contenzioso mancati riposi: sentenze di accertamento.

Come a Lei ben noto alcuni dipendenti ed ex dipendenti hanno promosso ricorso al Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la declaratoria di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per aver lavorato in giornata destinata al riposo settimanale, senza aver recuperato lo stesso in altra giornata, in periodi vari non coperti dalla prescrizione.

Parte dei giudizi in corso si sono conclusi con l'emissione dei dispositivi di sentenza di condanna dell'AMAT al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, per i riposi settimanali goduti in numero inferiore ai 52 annuali e non recuperati, nella misura del 30% della retribuzione giornaliera, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma non rivalutata e spese del giudizio, distratte in favore del legale di controparte, dichiaratosi anticipatario.

Poiché tali dispositivi di sentenze non sono, chiaramente, immediatamente esecutivi (trattasi di condanna generica, cui dovrebbe seguire un giudizio per la determinazione del quantum), l'Azienda non ha erogato alcunché ai ricorrenti, tranne nei casi in cui gli stessi hanno aderito all'accordo aziendale del 12 maggio 1997 relativo alla transazione nella materia de qua.

Occorre puntualizzare che, nei vari giudizi, conclusi, diversamente, con sentenza di condanna dell'AMAT al pagamento di somme determinate nell'ammontare, i Magistrati aditi hanno ritenuto documentazione idonea ad attestare l'anno e a determinare il quantum della domanda la copia dei cedolini paga, allegati ai ricorsi.

Vi è da dire, inoltre, che tre ricorrenti, nei riguardi dei quali sono stati emessi i dispositivi di condanna generica, hanno richiesto ed ottenuto dal Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, decreti ingiuntivi per il pagamento delle somme relative al contenzioso di cui all'oggetto, allegando quale atto scritto, idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto fatto valere con la richiesta del decreto ingiuntivo, il dispositivo di sentenza e la copia dei cedolini paga.

Alla luce di quanto innanzi esposto ed al fine di evitare il ripetersi di iniziative (quali quella della richiesta di decreti ingiuntivi), che non possono che produrre ulteriori esborsi economici a carico dell'Azienda, ho contattato il rappresentante sindacale della O.S. FAISA CISAL, sig. Lucio De Vita, il quale mi ha dato la disponibilità della O.S. stessa a risolvere la problematica in oggetto attraverso l'inoltro in Azienda, tramite l'O.S., della documentazione comprovante l'esistenza ed il numero dei riposi non goduti, vale a dire la copia dei cedolini paga relativi agli anni, o parte degli anni, di cui ai dispositivi.

Allo stato, quindi, é necessario adottare una deliberazione che preveda la presa d'atto dei dispositivi di sentenza relativi ai ricorrenti di cui alle note di trasmissione della FAISA CISAL (a tutt'oggi trattasi di Pisu Mario, Polito Quintino, Guida Arnaldo e Fanelli Mario) nonché il pagamento della sorte capitale, nella misura del 30%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, così come deciso dai Magistrati, oltre al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dei legali, distrattari, riservando, eventualmente, la possibilità di proporre appello avverso alle sentenze qualora intervengano fatti nuovi.

Sarebbe opportuno, ad ogni buon fine, adottare una deliberazione quadro che consenta agli uffici aziendali di provvedere al pagamento di quanto dovuto ogni qualvolta ci sia il regolare inoltro della documentazione.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

